



Canale
Emiliano
Romagnolo



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'**Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue** (di seguito **ANBI**), con sede in Roma, Via di Santa Teresa 23, C.F. 80069870584, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Francesco Vincenzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

il **Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo** (di seguito **CER**), con sede in Bologna, in Via Masi, 8, C.F. 80007190376, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Nicola Dalmonte, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale in Roma, Via della Navicella 2-4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

L'**ANBI** promuove, coordina e realizza, anche per conto, a favore e per tramite dei Consorzi, progetti e programmi di attività tecnico-economiche al fine di valorizzare l'attività di gestione della difesa del suolo e della risorsa irrigua e la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio, partecipando anche alla programmazione agricola comunitaria e nazionale;

E

Il CER

a. è persona giuridica pubblica costituita il 29 settembre 1939 con R.D n.8288 per lo studio,

la realizzazione e l'esercizio del canale e delle opere irrigue, gestisce il Canale Emiliano Romagnolo, una delle più importanti opere idrauliche italiane sia per la sua lunghezza che per l'importanza del progetto;

- b. assicura l'approvvigionamento idrico delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, un'area tra le più produttive a livello internazionale sotto il profilo industriale ed agricolo ma povera di acque superficiali;
- c. da oltre 60 anni svolge, secondo il proprio statuto, attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica e formazione nei seguenti ambiti: irrigazione, risparmio idrico e qualità e tutela delle acque in agricoltura; a favore dei Consorzi di bonifica e di altri enti e soggetti pubblici e privati nei limiti delle finalità istituzionali e nel rispetto delle norme sugli appalti dei servizi.

E

II CREA

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di

ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

La collaborazione fra **ANBI**, **CER** e **CREA** si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo del settore agricolo e il ruolo dinamico dell'attività di prevenzione al dissesto idrogeologico, bonifica e irrigazione attraverso ricerca e sperimentazione, la produzione e la diffusione di innovazioni nonché l'integrazione delle conoscenze scientifiche negli ambiti di interesse reciproco, con una prospettiva di sistema e favorendo l'aggregazione multiregionale e multidisciplinare dei soggetti delle filiere agroalimentari anche in specifici contesti territoriali di sperimentazione;
- dare la massima diffusione a tutte le iniziative di reciproco interesse finalizzate alla comunicazione e divulgazione e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;
- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- partecipare congiuntamente a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;
- promuovere e valorizzare iniziative comuni a livello provinciale, regionale, nazionale e

internazionale.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

ANBI, CER e CREA, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione di programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

A tale fine le Parti intendono, mediante specifiche convenzioni attuative:

- analizzare e sviluppare innovazioni nel sistema della gestione e difesa del suolo e della risorsa irrigua e la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio, partecipando anche alla programmazione agricola comunitaria e nazionale;
- analizzare e valutare le politiche agricole e per l'uso della risorsa idrica in agricoltura nel contesto regionale, nazionale e comunitario, al fine di supportarne e guidarne la progettazione e l'implementazione efficiente attraverso commenti e linee guida;
- collaborare in attività sperimentali per la messa a punto sull'intero territorio nazionale dei parametri irrigui delle colture nelle diverse condizioni pedoclimatiche, funzionali al miglioramento del DSS Irriframe di proprietà di ANBI;
- mettere a punto interventi finalizzati a migliorare la qualità, la resa e la valorizzazione delle produzioni agricole nonché la qualità dei servizi e della vita nelle aree rurali con particolare attenzione alle aree interne;
- promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di progettazione, realizzazione e produzione delle innovazioni;
- collaborare al fine d'individuare e presentare progettualità su bandi e avvisi di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, nonché realizzare le azioni conseguenti attraverso formule associative e/o partenariati che coinvolgano anche altre organizzazioni, della rappresentanza dei soggetti delle filiere, della ricerca, della consulenza, quest'ultima in un'ottica interprofessionale, delle stesse imprese, con lo scopo di sviluppare la massima sinergia tra le parti.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 1 componente per **ANBI**, 1 componente per **CER**, 1 componente per **CREA**. Le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire, di volta in volta sulla base di tematiche cogenti, i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

Art. 7

(Stage e tirocini formativi, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Protocollo, **ANBI, CER e CREA** possono attivare stage e tirocini, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Nelle convenzioni attuative, a norma dell'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

Art. 10

(Applicazione e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.

Il Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza e successiva conclusione del nuovo protocollo di intesa.

Art. 11

(Recesso)

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Protocollo in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 12

(Controversie e foro competente)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole di eventuali controversie, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 13

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta dalla Parte proponente (ANBI).

Art. 14

(Protezione dei dati)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del Protocollo medesimo.

Nell’eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un’ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d’Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 15

(Responsabilità amministrativa)

ANBI, CER e CREA si impegnano a adottare, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 16

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli artt. 6, 10, 13, 14, 15.

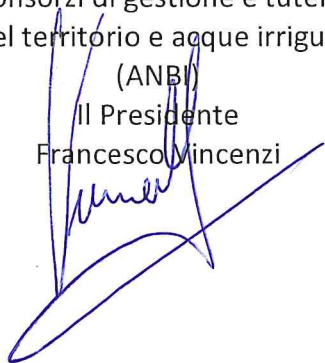
Letto confermato e sottoscritto in addì

Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela
del territorio e acque irrigue

(ANBI)

Il Presidente

Francesco Vincenzi



Consorzio di Bonifica di
Secondo Grado per il Canale
Emiliano Romagnolo (CER)

Il Presidente

Nicola Dalmonte



Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA)

Il Presidente

Andrea Bocchi

